

(N. 2025)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1951
(V. Stampato N. 2248)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

col Ministro dei Trasporti

(MALVESTITI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 NOVEMBRE 1951

Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattamento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito per la stagione invernale 1951-1952, il « Fondo nazionale di soccorso invernale » allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.

La gestione del fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.

Art. 2.

In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, a decorrere dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e per

tutte le domeniche seguenti, fino al 31 maggio 1952, nonché nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

Sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale:

	Sovra- prezzo
fino a lire 100 L.	5
da oltre lire 100 fino a lire 200	10
da oltre lire 200 fino a lire 400	20
da oltre lire 400 fino a lire 800	60
da oltre lire 800 fino a lire 1.000	100
da oltre lire 1.000 fino a lire 1.500 . . .	150
da oltre lire 1.500	200

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovrapprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800.

Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruire nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale di ingresso, è dovuto un sovrapprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

I sovrapprezzi di cui ai precedenti commi sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 3.

È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 1952.

Il medesimo sovrapprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Il sovrapprezzo di cui ai precedenti commi è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovrapprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Art. 4.

Il sovrapprezzo di cui al precedente articolo 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questo versato alla Società italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori verserà entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Di detti versamenti dovrà dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà svolto gratuitamente dalla Società italiana autori ed editori.

Art. 5.

Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad un'azienda di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale, sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

Art. 7.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 8.

Le ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero per i trasporti, nella misura seguente:

biglietti di importo fino a lire 200	L. 20
biglietti di importo da lire 200 a lire 500	50
biglietti di importo da lire 501 a lire 1000	100
biglietti di importo da lire 1001 a lire 2000	150
biglietti di importo oltre lire 2000.	200
biglietti per i viaggi in servizio locale sulla metropolitana Napoli-Pozzuoli-Solfatara.	5

Art. 9.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del fondo di cui al precedente articolo 8, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero per i trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tramvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:

biglietti di importo fino a lire 50.	L. 5
biglietti di importo da lire 51 a lire 100.	10
biglietti di importo da lire 101 a lire 200.	20
biglietti di importo da lire 201 a lire 500.	50
biglietti di importo da lire 501 a lire 1000.	100
biglietti di importo da lire 1001 a lire 2000.	150
biglietti di importo oltre lire 2000.	200

b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotramvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani):

biglietti di qualsiasi importo.	5
---	---

Art. 10.

I sovrapprezzi di cui gli articoli 8 e 9 nella misura minima di lire 5 e fino a un massimo di lire 1.000 sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietti a riduzione o gratuito. L'importo del sovrapprezzo per la singola categoria e le modalità di riscossione verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e del Ministro dell'interno.

Art. 11.

Per le otto domeniche, di cui al precedente articolo 9 sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

Art. 12.

Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sovrapprezzo stabilito dall'articolo 9 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovrapprezzo stesso e debbono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.